

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/298 DELLA COMMISSIONE****del 20 febbraio 2019****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo capoverso, e punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) La voce relativa alla Bielorussia nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2258 della Commissione <sup>(4)</sup> fa solo riferimento all'autorizzazione per transito attraverso la Lituania di uova e ovoprodotti, omettendo le carni di pollame. Allo stesso tempo, l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 e le garanzie supplementari nella voce relativa alla Bielorussia alla colonna 5 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, di tale regolamento autorizzano il transito attraverso la Lituania di uova, ovoprodotti e carni di pollame. Pertanto, la voce relativa alla Bielorussia nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificata per fare riferimento al transito di uova, ovoprodotti e carni di pollame.
- (3) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere autorizzata alle importazioni e al transito nell'Unione di carni di pollame e ha presentato le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato un audit in Bosnia-Erzegovina per valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le carni di pollame destinate all'esportazione nell'Unione. Dato l'esito favorevole di tale audit, è opportuno includere detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (4) Il Giappone ha chiesto di essere autorizzato alle importazioni e al transito nell'Unione di uova e ovoprodotti e ha trasmesso le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato un audit in Giappone per valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le uova e gli ovoprodotti destinati all'esportazione nell'Unione. Dato l'esito favorevole di tale audit, è opportuno includere detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (5) Il Giappone ha presentato alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di esemplari ovioli della specie *Gallus gallus*. Si è ritenuto che tali programmi di controllo fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> e sono stati approvati. Pertanto il Giappone dovrebbe essere autorizzato all'importazione nell'Unione di uova di classe A e la voce relativa al Giappone nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 non dovrebbe includere alcun divieto in relazione a tale prodotto.

<sup>(1)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2258 della Commissione, del 4 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le importazioni e il transito di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno (GUL 321 del 5.12.2015, pag. 23).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 1).

- (6) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la seguente voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è inserita tra la voce relativa all'Australia e la voce relativa al Brasile:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella <sup>(6)</sup>
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura <sup>(1)</sup>	Data di apertura <sup>(2)</sup>			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«BA — Bosnia-Erzegovina	BA-0	L'intero paese	POU»;							

2) la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella <sup>(6)</sup>
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura <sup>(1)</sup>	Data di apertura <sup>(2)</sup>			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«BY — Bielorussia	BY-0	L'intero paese	EP, E, POU (tutti e tre solo per transito attraverso la Lituania)	IX»;						

3) la seguente voce relativa al Giappone è inserita tra la voce relativa all'Islanda e la voce relativa alla Repubblica di Corea:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella <sup>(6)</sup>
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura <sup>(1)</sup>	Data di apertura <sup>(2)</sup>			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«JP — Giappone	JP-0	L'intero paese	EP, E».							